

N. 00935/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2015, proposto dal signor Daniele Brunetti in proprio con domicilio eletto a Genova presso la Segreteria Tar Liguria;

contro

comune di Portovenere in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via xii ottobre 2/63;

nei confronti di

Lido di Portovenere S.r.l.;

per l'annullamento

per l'esercizio del diritto di accesso

agli atti inerenti il complesso edilizio 'Le Terrazze' di Portovenere ed in particolare:

- alle concessioni ed agli accordi stipulati con riguardo alla gestione dei posti auto privati e pubblici realizzati all'interno di detto complesso;
- ai documenti concessori relativi ad uno striscione di grandi dimensioni posizionato sulla struttura e visibile in lontananza;
- alle richieste ed alle autorizzazioni demaniali per il periodo balneare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portovenere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor Daniele Brunetti si ritiene leso dal parziale diniego opposto dall'amministrazione comunale all'istanza presentata il 8.6.2015 per l'accesso ai documenti amministrativi relativi allo stato dei rapporti tra il complesso turistico 'Le Terrazze' ed il comune di Portovenere, per cui ha notificato l'atto 13.8.2015, depositato il 25.8.2015, con cui deduce censure in fatto e diritto.

Il comune di Portovenere si è costituito in causa con memoria, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno svolto ulteriori difese.

Il ricorso è proposto da un residente nel comune di Portovenere che chiese nella data indicata di poter accedere ai documenti amministrativi relativi alle questioni esposte: risulta incontestato che l'amministrazione ammise l'interessato alla visione degli atti disponibile con l'eccezione di quanto riguarda le concessioni demaniali marittime ottenute, mentre non fu assentita l'estrazione di copie dei documenti visionati, sì che l'istante ha proposto il presente ricorso.

Preliminarmente non si può condividere l'eccezione con cui il comune chiede dichiararsi inammissibile l'impugnazione, in quanto il ricorrente avrebbe sin qui abusato del diritto di accesso, presentando un numero abnorme di domande che mirano a paralizzare il buon andamento dell'amministrazione dell'ente locale.

In argomento il tribunale osserva che in questa sede va decisa una sola istanza, sì che non è possibile adottare un provvedimento censorio di una condotta che, se provata, rientrerebbe nell'ambito definito dalla difesa comunale.

Ulteriormente non va accolta l'istanza della difesa comunale che chiede espungersi dagli atti talune asserzioni ritenute in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza a cui si è tenuti nella redazione degli atti giudiziari. Si osserva infatti che la particolare modalità con cui la legge ha conformato il presente giudizio rende meno cogente l'obbligo di cui si afferma la violazione, tenuto conto che le frasi contestate risultano derivare da animosità, ma non configurano l'infrazione delle regole processuali denunciate.

I motivi vanno pertanto esaminati nel merito.

Deve a questo proposito osservarsi che nessuna doglianza è stata proposta dal ricorrente avverso il diniego di estrazione di copia dei documenti amministrativi relativi allo striscione pubblicitario che sarebbe stato posto in modo visibile sulla facciata del complesso turistico: ne deriva che sul punto non vi è luogo alla pronuncia.

In ordine al primo motivo il ricorrente chiede di estrarre copia di tutti i documenti amministrativi relativi alla gestione del parcheggio realizzato all'interno di una zona urbanizzata a seguito dell'approvazione di un PUO: va allora osservato che la documentazione relativa al piano

attuativo del PUC è pubblica per definizione, sì che l'interessato chiede in sostanza di poter estrarre copia di quanto si porrebbe in violazione dello strumento a suo tempo approvato dal comune.

Ma tale attività non rientra nell'ambito del diritto di accesso, quanto piuttosto nella richiesta di informazioni che può essere rivolta al comune dopo l'accertamento o la rilevazione di circostanze che potrebbero indurre a dubitare dell'esatta ottemperanza della convenzione attuativa del PUO; oltre a ciò la contestazione mossa in ricorso al verbale 14.7.2015 della polizia municipale avrebbe dovuto essere formulata diversamente in rito, e contenere l'allegazione degli elementi di illegittimità dell'atto che non risultano invece proposti.

Ulteriormente la gestione di un parcheggio pubblico appare difficilmente ricompresa nell'ambito della materia 'ambiente', sì che a tale riguardo il ricorrente avrebbe dovuto documentare l'interesse differenziato che ha mosso alla proposizione dell'istanza.

In tal senso il motivo è inammissibile.

Con l'ultima doglianza l'interessato denuncia l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione civica all'estrazione di copia della documentazione amministrativa relativa alle concessioni demaniali marittime assentite in favore del complesso 'Le Terrazze'.

Il collegio deve rilevare in proposito la difficoltà di ricomprendere tale materia nell'ambito dell'ambiente, trattandosi invece dell'attività negoziale di una pubblica amministrazione che mette a frutto un bene demaniale per farlo fruire ai consociati, ricavando da ciò un utile.

Oltre a ciò è corretta la linea comportamentale seguita dall'amministrazione allorché ha negato l'estrazione della copia delle semplici istanze di una parte privata non ancora recepite in un provvedimento, sia esso positivo o negativo.

L'accesso è infatti ammesso per i soli documenti amministrativi, sì che l'istanza denegata appare piuttosto essere stata proposta per esercitare un controllo generalizzato dall'attività amministrativa, cosa pacificamente non ammessa dalla legge.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di difesa sostenute dall'amministrazione civica faranno carico al ricorrente in ragione della soccombenza, e sono liquidate in misura minima data la natura della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa sostenute dal comune di Portovenere che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento

dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)